



Associazione fra le Società di Factoring Italiane

**CIRCOLARE TECNICA 31/92**

**Milano, 3 agosto 1992**

\*\*\*\*\*

**OGGETTO: Versione finale nuovo contratto di factoring.**

**Vd. pag. 2**

**Il Segretario Generale**  
**Prof. A. Carretta**

\*\*\*\*\*

**DISTRIBUZIONE:**

ABF FACTORING	DOTT. SINNONA
BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN COMMERCIO E FINANZA	DOTT. CORAGGIO
BOLEFIN FACTOR	DOTT. FERRONI
CARIPUGLIA FINANZIARIA	RAG. RUFFINO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLO
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI FACTOR	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	SIG. INGRASSIA
CREDIT FACTORING	SIG. VISANI
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. BADOGLIO
FARMAFACTORING	DOTT. IANTOSCA
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. ROMEO
FIRST CHEMICAL FACTORING	RAG. CARATI
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
GEFACTOR	DOTT. PIEROTTI
	DOTT. ROVELLI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.F.I.S. FACTORING	DOTT. ACQUARONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
MEDIOFACTORING	DOTT. CALLIGARO
MEDIOLANUM FACTOR	DOTT. TANSINI
MONTE PASCHI FACTOR	DOTT. ZENONI
OLIVETTI FINFACTORING	RAG. ZUIN
RIESFACTORING	DOTT. SAMAJA
SANPAOLO FACTORING	RAG. DE PALO
	SIG. HAIM
SAVAFACTORING	DOTT. SSA FERRO MILONE
	DOTT. FURLOTTI
SELEFACTOR	DOTT. BUGLIONI DI MONALE
SERFACTORING	DOTT. GUIDORIZZI
SIFIND	DOTT. CAMBRIANI
SOPAFACOR	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. DE SIMONE
SUD FACTORING	DOTT. PRINCIPE
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. GRECO
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. VITTORI
VENETA FACTORING	DOTT. CANETTA
	DOTT. BARBUJ

\*\*\*\*\*

*Presidenza e Segreteria:*

*Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI*

*Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159*

*Sede legale:*

*Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI*

*Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152*

Si trasmette la versione finale del nuovo contratto di factoring predisposto dall'Associazione, unitamente alla relazione dell'apposita Sottocommissione elaborata alla luce delle osservazioni formulate dalle Associate nella riunione del 1° luglio 1992.

Come emerso in quella sede, il contratto allegato dovrà costituire per le Associate la struttura portante di recepimento delle implicazioni giuridiche della Legge 52/91. Il contratto stesso potrà naturalmente essere personalizzato dalle singole Associate, in relazione alle specifiche esigenze aziendali ed in armonia con la sua struttura generale, alla luce anche delle osservazioni riportate nella relazione accompagnatoria.





Firenze, 24 Luglio 1992

Spett.le:  
C.B.I. Factor SpA  
Corso Matteotti, 12  
20121 Milano

c.a. avv. Giampiero Bertoli

Come concordato, invio di seguito il testo relativo alla clausola da inserire tra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 9 del contratto Assifact.

" Ai fini di tale risoluzione resta convenuto che, a fronte di  
" anticipazioni riferite a più cessioni di crediti rimasti  
" insoluti, per i quali il Factor avesse inteso rivalersi verso  
" il Fornitore, le somme da questi restituite, od al medesimo  
" accreditate per scarti od altra causale, verranno imputate a  
" quelle anticipazioni che stabilirà il Factor,  
" indipendentemente da ogni intendimento espresso del Fornitore,  
" ed in deroga ad ogni diversa norma dispositiva di legge ".

Con i migliori saluti.

**CONDIZIONI GENERALI PER LE FUTURE OPERAZIONI DI FACTORING**

**DEFINIZIONI**

**Factor** indica, oltre alla \_\_\_\_\_, anche il Factor estero o la Società corrispondente di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

**Fornitore** indica l'impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring;

**Debitore** indica la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore il pagamento di uno o più crediti;

**Credito** indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi;
- b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso;

**Cessione** indica il negozio giuridico mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge n. 52/91 nel caso dei crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e ss. C.C. nel caso dei crediti sub b).

**Art. 1 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la disciplina delle future cessioni verso corrispettivo di crediti vantati dal Fornitore nei confronti dei propri debitori, nonché l'esecuzione da parte del Factor delle seguenti prestazioni:

- a) il sollecito del pagamento e l'incasso dei crediti vantati dal Fornitore nei confronti di suoi debitori, nonché la registrazione sulle proprie evidenze dei crediti e dei fatti amministrativi e gestionali ad essi connessi, sino al loro incasso;
- b) il pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti;
- c) l'assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori;
- d) il Factor potrà effettuare inoltre, a richiesta del Fornitore, altre prestazioni quali, ad esempio, la valutazione dei potenziali clienti italiani ed esteri ed il recupero anche giudiziale dei crediti.

Per l'effettuazione delle prestazioni indicate e per gli oneri e rischi relativi, il Fornitore dovrà corrispondere al Factor i compensi meglio specificati in separato accordo.

**Sezione I - DISCIPLINA DELLA CESSIONE**

**Art. 2 - Termini e modalità di effettuazione delle cessioni di credito**

Il Fornitore, salvo diversi accordi, proporrà al Factor la cessione in massa di tutti i propri crediti nei confronti di ogni Debitore; ove si concordi di procedere con la cessione per singolo credito, il Fornitore proporrà tale cessione entro e non oltre 30 gg. dalla data di spedizione delle merci o prestazioni di servizi. Di ogni cessione

accettata sarà data comunicazione al Debitore a cura e spese del Fornitore, nelle forme più idonee, comunque indicate dal Factor. L'avvenuta cessione dovrà comunque essere evidenziata mediante annotazione apposta sulle fatture relative ai crediti ceduti.

Il Fornitore dovrà consegnare al Factor, entro 30 gg. dalla data di emissione, copia delle fatture relative ai crediti ceduti, unitamente all'intera documentazione probatoria, costitutiva ed accessoria dei crediti stessi.

Per i crediti che sorgeranno da contratti già stipulati o in corso di esecuzione, il Fornitore consegnerà al Factor copia del contratto, ordine, conferma d'ordine e relativo piano di fatturazione.

I crediti si intenderanno ceduti con i privilegi, le garanzie personali e reali e con gli altri accessori. Eventuali effetti cambiari o altri titoli saranno consegnati al Factor, debitamente girati dal Fornitore, ove possibile. Per tali titoli si applicheranno, nei confronti del Fornitore e dei terzi, le norme bancarie vigenti in tema di incasso, sconto, accettazione di effetti.

Nel caso in cui le modalità di pagamento dei crediti prevedano l'emissione di ricevute bancarie, sarà il Factor ad emettere le ricevute stesse e ad inviarle all'incasso.

Art. 3 - Garanzie prestate dal Fornitore in merito ai crediti ceduti

Il Fornitore garantirà, rinunciando ora per allora ad ogni eccezione in proposito:

- a) che i crediti ceduti sono o, in caso di cessione di crediti futuri, saranno certi, liquidi ed esigibili a scadenza;
- b) che l'importo dei crediti ceduti è o - in caso di cessione di crediti futuri - sarà incontestabilmente dovuto dal Debitore al Fornitore quale corrispettivo di merci o beni effettivamente forniti o di servizi effettivamente resi;
- c) che ha adempiuto o adempirà esattamente e puntualmente i contratti in base ai quali i crediti sono sorti o sorgeranno;
- d) che è o, in caso di cessione di crediti futuri, sarà unico legittimo ed assoluto titolare dei crediti oggetto di cessione, i quali sono o saranno legittimamente trasferibili, non soggetti a sequestro, pignoramento, né ad altri vincoli a favore di terzi;
- e) che, all'atto della cessione, i debitori non hanno crediti che possano essere imputati a compensazione, sia pure parziale, dei crediti ceduti, e che le merci, i beni o i servizi oggetto dei contratti stipulati fra il Fornitore ed il Debitore, nonché gli eventuali documenti relativi, non sono gravati da pgni o privilegi né soggetti ad altri vincoli a favore di terzi;
- f) la solvenza del Debitore, salvo il caso previsto all'art. 10 del presente contratto.

Art. 4 - Corrispettivo delle cessioni di credito

Il Factor corrisponderà al Fornitore un corrispettivo pari al

valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore ancorchè non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento. Tale corrispettivo sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito, salvo quanto specificamente previsto riguardo all'assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento dovuto ad inadempimento del Debitore. Le parti possono convenire che il Factor ne anticipi la corresponsione.

## Sezione II - OBBLIGHI DEL FORNITORE

### Art. 5 - Informazione

Il Fornitore dovrà preventivamente sottoporre al Factor l'elenco completo di tutta la sua clientela, indicando per ciascun nominativo il volume d'affari in corso e previsionale, specificando altresì l'esistenza di altri rapporti di factoring occasionali e/o continuativi.

In corso di rapporto il Fornitore dovrà aggiornare tempestivamente il Factor circa l'acquisizione di eventuale nuova clientela e l'avvio di altri rapporti di factoring.

Il Fornitore autorizza sin d'ora il Factor a comunicare alle Autorità di Vigilanza ed a banche dati che non abbiano fini di lucro, dati concernenti il rapporto di factoring.

### Art. 6 - Rapporti con i Debitori

Il Fornitore dovrà far sì che tutti i contratti di fornitura, relativamente ai debitori ceduti, siano regolati dalla legge italiana, salvo espressa deroga delle parti, e che i medesimi vengano eseguiti nel rispetto delle norme fiscali, valutarie e doganali vigenti e non contengano clausole lesive degli interessi del Factor.

Il Fornitore si impegna a far sì che i pagamenti dei crediti ceduti vengano effettuati dai debitori esclusivamente al Factor, astenendosi da qualsiasi iniziativa tendente all'incasso dei crediti medesimi. Al verificarsi di pagamenti dei debitori erroneamente effettuati al Fornitore, questi è obbligato a trasmettere immediatamente al Factor le somme, gli eventuali titoli debitamente girati ed i valori ricevuti; ove si tratti di titoli non trasferibili, il Fornitore si asterrà dal negoziarli e sarà comunque obbligato ad adoperarsi, d'intesa con il Factor, presso i debitori, per consentirne l'incasso.

Il Fornitore non potrà modificare, con i debitori, le condizioni di vendita e/o di prestazione dei servizi, non potrà accordare abbuoni, riduzioni di prezzo, né accettare dilazioni di pagamento, restituzione di merce, né addivenire a transazioni con i debitori, senza il consenso scritto del Factor.

Il Fornitore dovrà tempestivamente informare il Factor dell'emissione di eventuali note di credito a favore dei debitori, trasmettendole al Factor per la contabilizzazione.

### Art. 7 - Collaborazione

Il Fornitore è tenuto a collaborare in ogni modo con il Factor, fornendo d'iniziativa ogni notizia di rilievo in suo possesso riguardante la solvibilità dei debitori ceduti, ogni loro eccezione, pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale anche non attinenti il rapporto commerciale. Dovrà inoltre comunicare l'esistenza di rapporti pregressi con i debitori offerti in cessione e le eventuali

controversie allo stato esistenti.

A semplice richiesta del Factor il Fornitore dovrà fornire a proprie spese copie ed estratti anche autentici delle scritture contabili in qualsiasi modo attinenti al rapporto di factoring, nonché sottoscrivere ogni documento che attesti la cessione dei crediti e delle eventuali garanzie che li assistono, utile per l'incasso dei crediti stessi e delle somme accessorie, anche in via giudiziale o stragiudiziale.

### Sezione III - PRESTAZIONI DEL FACTOR

#### Art. 8 - Registrazione ed incasso dei crediti ceduti

Il Factor provvederà all'incasso dei crediti ceduti, inviando solleciti ai debitori che presentino ritardi o irregolarità nei pagamenti con le procedure d'uso che il Fornitore dichiara di conoscere ed accettare.

Il Factor provvederà a registrare i crediti ceduti su apposite evidenze dando periodica informazione al Fornitore delle successive attività di gestione.

#### Art. 9 - Pagamento anticipato del corrispettivo

Su richiesta del Fornitore, il Factor potrà pagare in tutto o in parte i corrispettivi dovuti per i crediti ceduti, anche prima dell'incasso effettivo degli stessi. In tal caso sulle somme anticipate decorreranno interessi convenzionali nella misura determinata in separato accordo, sino al momento dell'incasso dei crediti da parte del Factor od alla diversa data convenzionalmente stabilita tra le parti.

Salvo quanto previsto al successivo art. 10, il Fornitore garantisce la solvenza del Debitore. Di conseguenza, in caso di mancato incasso alla scadenza dei crediti ceduti e su richiesta del Factor, il Fornitore dovrà restituire al Factor quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del corrispettivo, oltre gli interessi convenzionali maturati sino alla data della restituzione e spese. Il Fornitore è inoltre obbligato a tale restituzione, su richiesta del Factor, anche qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore, in relazione ai crediti ceduti, o qualora si possa ragionevolmente presumere che il Debitore non possa o non voglia adempiere alle proprie obbligazioni. Il Factor è in ogni caso esonerato dall'osservanza del disposto del II comma dell'art. 1267 del Codice Civile, in quanto applicabile.

Ad avvenuta restituzione dei corrispettivi anticipati e di quant'altro dovuto, la cessione si considererà risolta, salvo che il Fornitore chieda al Factor di esperire, a proprie spese, le azioni necessarie al recupero del credito.

In caso di mancata restituzione dei corrispettivi anticipati, il Factor avrà facoltà di agire nei confronti sia del Fornitore sia del Debitore per il recupero di quanto dovutogli e potrà altresì stipulare transazioni con il Debitore ed intraprendere ogni altra iniziativa a tal fine utile od opportuna.

#### Art. 10 - Rinuncia alla garanzia della solvenza da parte del Factor

Il Factor, esclusivamente previa espressa richiesta del Fornitore, potrà rinunciare alla garanzia da questi prestata in merito alla solvenza del Debitore, assumendosi il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore, previa determinazione di un limite quantitativo (plafond) alla sua assunzione di rischio e nel quadro delle disposizioni

e modalità operative contenute nella sezione "Disciplina dell'assunzione del rischio del mancato pagamento del Debitore da parte del Factor".

#### Sezione IV - DISCIPLINA DELL'ASSUNZIONE DEL RISCHIO DEL MANCATO PAGAMENTO DEL DEBITORE DA PARTE DEL FACTOR

##### Art. 11 - Concessione, limiti ed effetti dell'assunzione di rischio del Factor

Il Fornitore che intenda richiedere al Factor di assumere il rischio del mancato pagamento di un determinato Debitore, dovrà sottoporgli una richiesta con le modalità indicate dal Factor. Il Factor comunicherà al Fornitore per iscritto le sue determinazioni in merito, indicando l'importo del plafond accordato e le ulteriori condizioni.

Nei limiti dell'importo del plafond accordato il Factor si assumerà il rischio del mancato pagamento dell'ammontare in linea capitale dei crediti stessi, salvo quanto previsto al successivo art. 14, restandone pertanto espressamente esclusi:

- quant'altro dovuto dal Debitore a titolo di risarcimento, penale, interessi di ritardato pagamento;
- ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che il Debitore in sede di pagamento effettui, ancorchè non autorizzato, a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i crediti privi dei requisiti di cui al successivo art. 12.

Si intendono inoltre espressamente esclusi dalla assunzione di rischio del Factor quei casi in cui il mancato pagamento sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni totali o parziali, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale nonché da esplosioni o contaminazioni radioattive.

L'assunzione di rischio in relazione a ciascun Debitore comporterà l'obbligo inderogabile del Fornitore di cedere indistintamente tutti i crediti che vanterà nei confronti dello stesso a decorrere dalla data di validità del plafond concesso.

I crediti che all'atto della cessione siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del plafond concesso si intenderanno accettati in cessione senza assunzione di rischio del Factor, salvo quanto previsto al successivo art. 12 in merito alla rotatività del plafond.

##### Art. 12 - Caratteristiche del plafond di credito

La validità del plafond decorrerà dalla data della comunicazione contenente la risposta del Factor o dalla diversa data espressamente ivi indicata e sarà valida ed efficace per i crediti che rispondano ai seguenti requisiti:

- le forniture o le prestazioni di servizio e le relative fatture siano state, rispettivamente, eseguite ed emesse in data pari o successiva alla data di decorrenza del plafond;
- i termini di pagamento indicati nelle fatture siano uguali o inferiori a quelli definiti nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio;
- le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore a quelle indicate nella comunicazione del Factor di assunzione del rischio, tenendo conto del seguente ordine decrescente di rischio: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, cessione di portafoglio, tratta accettata o pagherò.



Il plafond di credito sul Debitore ha carattere di rotatività, cosicchè, qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento da parte del Debitore relativo a crediti ceduti, in essere e garantiti, renderà disponibile per pari importo il plafond medesimo. Ne consegue che nei limiti di tale disponibilità i crediti fino allora non rientranti nel plafond vi rientreranno automaticamente, in successione di data emissione e numero della fattura a partire dalla più vecchia.

Art. 13 - Revoca e riduzione del plafond di credito

E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo.

La revoca di un plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del plafond. La revoca di un plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, semprechè tali crediti abbiano i requisiti specificati al precedente art. 12 e le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor.

In caso di revoca di un plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In difetto, il plafond di credito si intenderà come mai accordato ed i crediti saranno considerati come non garantiti.

In caso di revoca di un plafond di credito tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor.

In caso di riduzione di un plafond di credito l'accoglimento in garanzia di altri crediti è subordinato al pagamento di crediti garantiti per un ammontare complessivo superiore a quello della riduzione.

Art. 14 - Riassunzione del rischio in capo al Fornitore

Il rischio assunto dal Factor con la rinuncia alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore potrà ritornare in capo allo stesso al verificarsi dei seguenti casi:

- a) il plafond di credito concesso su un determinato Debitore si intenderà come mai concesso qualora il Fornitore non adempia all'obbligo di cedere tutti i crediti vantati nei confronti del Debitore medesimo, o si renda inadempiente agli obblighi indicati nella sezione "Obblighi del Fornitore" intendendosi conseguentemente ritrasferita in capo al Fornitore la garanzia della solvenza del Debitore relativamente a tutti i crediti in essere;

- b) l'assunzione del rischio del mancato pagamento di ciascun singolo credito si considererà invece cessata qualora vengano meno le garanzie prestate dal Fornitore ed indicate all'art. 3 [sezione "Disciplina della cessione"], nonché in caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico dal presente contratto od al verificarsi di ogni altro fatto cui il presente contratto connetta espressamente tale conseguenza.

Qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento:

- inadempienze contrattuali del Fornitore;
- contestazioni sulle forniture;
- compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore;

la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 60 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore riacquisterà il credito al fine di accertarne giudizialmente l'esistenza e l'ammontare, corrispondendo al Factor un importo pari ai pagamenti anticipati eventualmente già ricevuti.

#### Art. 15 - Corrispettivo delle cessioni di credito

Il corrispettivo dei crediti ceduti, come definito al precedente art. 4, sarà dal Factor dovuto al Fornitore al momento dell'effettivo incasso di ciascun credito o - limitatamente all'ammontare dei crediti per i quali il Factor abbia rinunciato alla garanzia della solvenza prestata dal Fornitore, cioè i crediti in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 12, nei limiti del plafond concesso sul Debitore - decorsi [ ] giorni dalla loro scadenza, salva la facoltà del Factor di anticiparne la corresponsione, come previsto nella precedente sezione "Prestazioni del Factor".

### **Sezione V - DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 16 - Contabilizzazione

Tutte le partite di dare ed avere che sorgeranno in dipendenza dal rapporto di factoring, saranno annotate dal Factor in uno o più conti, eventualmente articolati in sottoconti.

Con riferimento a quanto previsto all'art. 4, l'ammontare del corrispettivo verrà annotato a credito del Fornitore all'atto dell'accettazione della cessione da parte del Factor, ma sarà reso disponibile solo dopo l'avvenuto incasso dei crediti stessi oppure, in caso di cessione di crediti con rinuncia alla garanzia da parte del Factor, entro il termine indicato nell'art. 15.

Eventuali versamenti anticipati di quote del corrispettivo, richiesti dal Fornitore ed accordati dal Factor, verranno registrati a debito del Fornitore all'atto della loro erogazione e saranno produttivi di interessi, nella misura ed alle condizioni concordate in separate pattuizioni.

Il Factor invierà periodicamente al Fornitore gli estratti conto, provvedendo inoltre alla rilevazione ed alla registrazione degli interessi maturati sui corrispettivi anticipati. Tali estratti conto si intenderanno tacitamente approvati dal Fornitore che non sollevi contestazioni specifiche dandone comunicazione al Factor a mezzo lettera raccomandata entro 60 giorni dalla ricezione degli elaborati in questione. Questa tacita approvazione avrà luogo anche per ogni ulteriore documento contabile che il Factor ritenga di inviare al

Fornitore. Le scritture contabili del Factor, se non contestate nei termini sopra indicati, faranno piena prova nei confronti del Fornitore.

**Art. 17 - Compensazione volontaria**

Il Factor avrà diritto di trattenere somme e compensare propri debiti a qualsiasi titolo nei confronti del Fornitore con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del medesimo, ancorché non ancora liquidi ed esigibili. Tra i predetti crediti si intendono compresi i compensi previsti dall'art. 1 ultimo comma, nonché i crediti non ancora scaduti ceduti al Factor da terzi, o i crediti comunque garantiti dal Factor a favore di terzi.

**Art. 18 - Norme in materia di trasparenza del rapporto**

Nel rispetto delle norme di cui alla legge 17.2.1992 n. 154, il Factor avrà facoltà di modificare la misura dei compensi indicati all'art. 1, anche in senso sfavorevole al Fornitore, dandogliene comunicazione nei modi previsti dalla legge medesima. In caso di disaccordo, il Fornitore avrà a sua volta facoltà di recedere dal contratto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione o dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito avviso.

Qualora il Fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, le parti procederanno ...(immediatamente/entro xx gg.)... alla liquidazione del rapporto. Entro il medesimo termine il Fornitore avrà l'obbligo - senza necessità di previa costituzione in mora - di restituire al Factor i corrispettivi eventualmente ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati. Ad avvenuta restituzione di detti corrispettivi, le cessioni dei relativi crediti si considereranno ad ogni effetto risolte. [In caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di restituzione, sulle somme dovute decorreranno interessi moratori nella misura del \_\_\_\_\_]. (clausola che può eventualmente essere inserita nella lettera condizioni)]

Le comunicazioni periodiche previste dall'art. 8 della legge 17.2.1992 n. 154 verranno effettuate al domicilio del cliente (indicare le modalità adottate).

**Art. 19 - Durata - Recesso**

Il presente contratto ha durata indeterminata; è facoltà delle parti, purché adempienti, recedere dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata all'altra parte, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

**Art. 20 - Risoluzione**

Il contratto di factoring potrà essere risolto sia dal Factor che dal Fornitore ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Il Factor potrà inoltre risolverlo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, dandone comunicazione al Fornitore a mezzo lettera raccomandata in caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli artt. 5, 6, 7, 9 del presente contratto.

**Art. 21 - Effetti dello scioglimento**

Salvo quanto previsto al precedente art. 18, lo scioglimento del contratto non pregiudicherà la validità ed efficacia delle cessioni di credito già perfezionate, che continueranno ad essere regolate dal presente contratto e per le quali avranno valore tutte le obbligazioni e garanzie accessorie assunte dal Fornitore.

Art. 22 - Registrazione

Le spese per l'eventuale registrazione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

Art. 23 - Foro convenzionale

Per qualunque controversia dovesse sorgere sulla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto e delle conseguenti cessioni di credito, il Foro competente sarà esclusivamente quello di \_\_\_\_\_.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. il Fornitore dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole:

Art. 3 lett. f): assunzione della garanzia della solvenza del Debitore;  
Art. 5: Informazione;  
Art. 6: Rapporti con i Debitori;  
Art. 7: Collaborazione;  
Art. 9: Pagamento anticipato del corrispettivo - deroga art. 1267 C.C.;  
Art. 17: Compensazione volontaria;  
Art. 18: Norme in materia di trasparenza del rapporto - Facoltà del Factor di modificare la misura dei compensi pattuiti;  
Art. 20: Risoluzione;  
Art. 22: Registrazione;  
Art. 23: Foro convenzionale.

RELAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE "CONTRATTO FACTORING" DELLA  
COMMISSIONE LEGALE ALLA VERSIONE FINALE DEL CONTRATTO (STESURA DEL  
29.07.1992).

Nel corso dell'incontro promosso dall'Associazione in data 01.07.1992 sono emerse alcune considerazioni da parte di talune associate in merito alla struttura del contratto proposto con l'ultima stesura del 26.06.1992.

Sono da rilevare i contenuti degli interventi sulla stesura degli artt. 4 (corrispettivo delle cessioni di credito), 9 (pagamento anticipato del corrispettivo), 12 (caratteristiche del plafond di credito), 18 (norme in materia della trasparenza del rapporto).

In relazione all'articolo 4 è stata sollevata l'eccezione circa la definizione del corrispettivo delle cessioni di credito là dove si intende "il valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il debitore, ancorchè non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento".

Ad avviso di alcuni, il contenuto dell'articolo apparirebbe in contrasto con l'art. 3 del contratto, in quanto, in presenza di note a credito del cedente, abbuoni, sconti, ecc., si configurerebbe una palese violazione delle garanzie prestate dal cedente stesso in relazione alla liquidità ed esigibilità a scadenza dei crediti ceduti.

Detta violazione procurerebbe di per se stessa il venir meno dell'efficacia e validità della cessione di credito e rientra nella previsione di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Non sembra che sussista il contrasto eccepito negli interventi summenzionati in quanto la definizione del corrispettivo della cessione di credito evidenzia quanto il Factor dovrà corrispondere al cedente, tenuto conto anche di eventuali ipotesi che comportino la riduzione dell'ammontare del credito ceduto sia in via di diritto (compensazioni eccezioni di vizi ecc.) che di fatto (arrotondamenti).

In ogni caso è lasciata al Factor la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. qualora riscontri una violazione particolarmente significativa delle obbligazioni contratte dal fornitore quale ad esempio la disposizione da questo svolta sui crediti ceduti dopo la cessione; ma un conto è esercitare detta risoluzione ed altro conto è la definizione di un importo che, non esercitando la risoluzione, dovrà essere pagato a titolo di corrispettivo.



I due articoli sono da ritenere del tutto complementari.  
In relazione all'art. 9, Centro Factoring ha inviato la lettera che si allega, contenente la proposta di integrazione dell'art. 9 della bozza di contratto.

Si pone l'accento sulla imputazione da parte del Factor delle somme ricevute relativamente alle cessioni di credito per le quali era stato pagato il corrispettivo; ciò al fine di consentire al Factor di attribuire gli importi restituiti dal fornitore in virtù di insoluti, in detrazione di quanto complessivamente dovuto da questi per le ricevute anticipazioni, ed indipendentemente da qualsiasi intendimento espresso del fornitore.

Ad avviso della Sottocommissione, l'inserimento della predetta integrazione proposta finisce per reintrodurre il concetto di "anticipazione a fronte di cessione di credito" attribuendo il siffatto modo natura di garanzia alla cessione stessa; la struttura contrattuale di cui alla bozza, specificatamente per quanto concerne il pagamento in via anticipata del corrispettivo, tende invece a superare il concetto summenzionato attribuendo alla cessione natura di contratto di scambio; in buona sostanza altro è parlare di anticipazione a fronte di cessione ed altro è affermare, coerentemente alla uniforme interpretazione della legge, di pagamento anticipato del corrispettivo.

Si è quindi dell'opinione di non inserire la clausola proposta da Centro Factoring.

In relazione all'art. 12 è stato richiesto che il primo capoverso interlineato venga integrato sottolineando l'aspetto relativo alla effettuazione delle forniture e prestazioni dei servizi.

In buona sostanza il capoverso dovrebbe così recitare:

"Che le forniture o le prestazioni di servizio e le relative fatture siano rispettivamente eseguite ed emesse in data pari o successiva rispetto alla data di decorrenza del plafond".

Non vi è alcuna considerazione che osti all'inserimento di detta integrazione, e quindi la Sottocommissione ha provveduto a detta integrazione, come risulta dalla bozza allegata di nuova stesura. Relativamente all'art. 18 e specificatamente all'obbligo in capo al fornitore di restituzione al Factor dei corrispettivi ricevuti in via anticipata a fronte dei crediti ceduti non ancora incassati, qualora il fornitore si avvalga della facoltà di recedere dal contratto, vanno svolte le seguenti considerazioni:

al di fuori dell'ipotesi sollevata da una Associata, secondo la quale sarebbe preferibile lasciare al Factor la facoltà di non richiedere la restituzione dei corrispettivi al fornitore, mantenendo la propria azione per l'incasso nei confronti dei debitori ceduti (problemi di revocatoria), l'argomento si presenta estremamente delicato in quanto il predetto articolo, inserito nel testo contrattuale successivamente all'entrata in vigore della Legge 154/92, tende a disciplinare la liquidazione del rapporto in base al recesso del fornitore; siamo in presenza di una norma che vuole disciplinare gli effetti dello scioglimento della cessione che pare in contrasto di fatto con l'interesse generale dei Factors di non privarsi di quelle necessarie tutele a salvaguardia del rischio di impresa insito nelle anticipazioni.

Appare necessario quindi approfondire con Banca d'Italia l'aspetto del recesso in virtù delle norme di cui alla Legge 154/92 in quanto



si ritiene che per il Factor, in relazione alla specificità della disciplina contrattuale e della prassi che lo distinguono nettamente da altri intermediari finanziari, la norma di legge debbe essere oggetto di un regolamento integrativo che tenda a disciplinare gli effetti del predetto recesso nel rispetto delle peculiarità delle operazioni di factoring e della tutela del rischio di impresa connesso.

In virtù di quanto sopra appare opportuno comunque oggi mantenere l'art. 18 nella sua integralità, pur non nascondendo le perplessità espresse; d'altro canto il problema necessita di ulteriori approfondimenti, data la totale assenza, dovuta alla novità della norma, di alcun contributo significativo dal punto di vista dottrinario e giurisprudenziale.

